



N. 7/2013 r.g. n. volontaria giurisdizione (riunitivi i nn.  
del 2013)

## LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione prima civile

composta dai magistrati:

Maria Teresa BONAVIA  
Isabella SILVA  
Alberto CARDINO

Presidente  
Consigliere  
Consigliere estensore

riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente

### DECRETO

nel reclamo iscritto al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale della Volontaria giurisdizione dell'anno 2013, avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo n. \_\_\_\_\_/2012 di S.p.A., emesso dal Tribunale della Spezia il 17-18.7.2013;

vista l'istanza di sospensione del decreto di omologazione del concordato suddetto, proposta da \_\_\_\_\_ unitamente al reclamo;

ascoltato il parere dei Commissari giudiziali, che si sono opposti alla sospensiva rilevando che non vi sono dismissioni di rilievo in corso e non vi sono beni liquidabili, se non un immobile di valore minimale;

ritenuto che il decreto di omologazione del concordato preventivo è provvisoriamente esecutivo ex art. 180 comma 5 secondo periodo l. fall.

che in tema di concordato preventivo non esistono norme paragonabili all'art. 19 comma 1 l. fall. che prevede, in tema di fallimento, pendente reclamo avverso lo stesso, la sospensione della liquidazione dell'attivo;

che l'esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 16, ultimo comma, L.F. non è suscettibile di sospensione e non è nemmeno suscettibile del rimedio generale della sospensione ex art. 351 c.p.c., poiché gli effetti della sentenza, in considerazione dell'essenza e della finalità della procedura fallimentare, possono essere rimossi soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l'opposizione, revoca il fallimento (per enunciazioni di portata generale del noto principio, segnatamente cfr. Cass. 27.5.2013 n. 13100; Cass. 24.11.2003 n. 16505; Cass. 9.7.2003 n. 10792; Cass. 18.4.1991 n. 4187);



che analoghe considerazioni possono essere svolte anche in tema di reclamo avverso l'omologazione del concordato preventivo;

DICHIARA

inammissibile l'istanza di sospensione. Rinvia per la discussione sul reclamo alla già fissata udienza del 5 dicembre 2013, ore 9.30.

GENOVA, 6 novembre 2013

Il Presidente  
Maria Teresa BONAVIA

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

14 NOV. 2013

Depositate in Cancelleria il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere